



COMUNE DI CORNUDA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO

per l'assegnazione

DELLE

BORSE DI STUDIO

11/07/2002

\\BURATTO\HD BURATTO\DOCUMENTS AND SETTINGS\COMUNE CORNUDA\DOCUMENTI\DOCUMENTI_LUCIANA\REGOLAMENTI\DEFINITIVI\Borse_STUDIO.DOC

CAPO I

Art. 1. SCOPO

1. Nel bilancio di questa Amministrazione è istituito un apposito fondo per l'attribuzione di Borse di Studio onde incoraggiare ed aiutare gli studenti capaci e meritevoli, ancorchè in situazioni di disagio economico, familiare e sociale, residenti in Comune di Cornuda da almeno un anno.

2. Gli aspiranti dovranno risultare frequentanti un corso di scuola media superiore presso istituti statali e non statali.

Art. 2. BORSE DI STUDIO

1. Le Borse di Studio sono attribuite mediante concorso da esperirsi tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti nel successivo capo II, facciano pervenire nei termini stabiliti la domanda corredata della documentazione prescritta nel bando. Le borse di studio sono annuali.

CAPO II

Art. 3. RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO

1. Le Borse di Studio vengono ripartite tra gli studenti che abbiano concluso positivamente il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di studio presso una delle scuole secondarie superiori come indicato all'art. 1 (con esclusione pertanto di quelli che hanno frequentato la classe terza media).

2. Di anno in anno, in fase di approvazione del bando, la Giunta Comunale fisserà l'importo delle borse di studio e stabilirà il numero da assegnare.

3. Nel caso di partecipazione di più figli e di ammissione degli stessi al beneficio, lo stesso verrà attribuito nella misura del 50% a ciascun figlio.

Art. 4. BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso, approvato dalla Giunta Comunale per l'assegnazione delle borse di studio previste nel presente regolamento è pubblicato annualmente dal Sindaco.

2. Esso deve contenere le norme relative alla documentazione, al contenuto, al termine di presentazione delle domande, ed inoltre stabilisce i parametri di valutazione per la formazione delle graduatorie tenendo conto:

- del merito inteso, se possibile, non solo come profitto scolastico, ma anche come impegno dimostrato in rapporto a particolari difficoltà derivanti dall'ambiente soci-culturale o da qualunque altra causa;
- del reddito e della composizione del nucleo familiare e di ogni altro elemento utile a determinare lo stato di necessità del richiedente.

Art. 5.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti corsi di scuole medie superiori presso istituti statali e non statali, autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

2. Gli aspiranti dovranno aver superato lo scrutinio o l'esame finale nell'anno scolastico appena concluso alla data di pubblicazione del bando, in unica sessione, e senza la condizione inerente la partecipazione ad alcun corso di recupero.

3. Potranno essere tenute in considerazione le domande di studenti ripetenti che possano addurre a propria giustificazione gravi motivi di salute opportunamente comprovati.

4. L'erogazione della borsa di studio è subordinata alla dimostrazione della prosecuzione degli studi mediante attestato di iscrizione al corso superiore.

5. Per tutti i concorrenti è richiesta la cittadinanza italiana e la residenza nel Comune di Cornuda da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

6. Sono esclusi dall'assegnazione (dal beneficio) gli studenti beneficiari di analoghe provvidenze da parte dello Stato o di altri Enti o di privati, ovvero godano a carico dei medesimi di posti di studio presso Istituzioni, Collegi o Convitti relativamente all'anno scolastico cui si riferisce la domanda.

7. Sono ugualmente esclusi gli studenti cui, nello stesso periodo, sia stata inflitta una punizione superiore all'ammonizione.

Art. 6.

TITOLI PREFERENZIALI

1. Nella formazione delle graduatorie, la Commissione di cui al successivo art. 8, a parità di punteggio dei candidati, applica i criteri preferenziali nell'ordine appresso indicato:

- a. orfani di guerra o per cause di servizio;
- b. figli di mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di mutilati civili per fatti di guerra;

- c. figli di decorati al valore militare;
- d. figli di combattenti di tutte le guerre e di partigiani della guerra di liberazione;

Art. 7.

MODALITA' DELLE DOMANDE.

1. La domanda, in carta libera, prodotta di chi esercita la patria potestà o la tutela, salvo che il concorrente sia maggiorenne, è presentata al Sindaco del Comune, con tutti i documenti richiesti di anno in anno dal bando di concorso.

2. Alla domanda possono essere allegati tutti i documenti ritenuti utili a meglio illustrare la condizione del concorrente.

3. Obbligatoria è la presentazione della documentazione ai fini del godimento delle preferenze sancite dall'art. 6.

Art. 8.

COMMISSIONE GIUDICATRICE.

1. L'assegnazione delle borse di studio previste dal presente regolamento è fatta sulla base delle graduatorie stesse da una apposita Commissione composta:

- a. dal Segretario Comunale;
- b. dal Preside della Scuola Media;
- c. dal Direttore didattico Scuola Elementare;

2. Eventuali sostituzioni debbono avvenire secondo le modalità e con le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 9.

COMPITI DELLA COMMISSIONE.

1. La Commissione, previo esame della documentazione prodotta da ciascun concorrente per accertare la conformità alle disposizioni regolamentari e al bando di cui all'art. 4, si pronuncia sull'ammissibilità degli aspiranti al concorso.

2. Redige la graduatoria tenendo conto dei parametri di cui all'art. 4 comma 2°. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, potrà assumere informazioni integrative.

Entro 15 giorni dalla data della prima riunione, rimette la graduatoria alla Giunta per le definitive decisioni.

Il suo giudizio è vincolante.

Art. 10.

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE.

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale con qualifica pari e/o superiore alla 6° designato dal Segretario Comunale.
2. Il segretario, di concerto col Presidente della Commissione, svolge i compiti preparatori ed esecutivi inerenti gli atti della Commissione;
3. Assiste la Commissione durante le sedute e ne redige i verbali.

Art. 11.

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO.

1. La Giunta Comunale, accertata la regolarità formale dell'operato della Commissione, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, approva la graduatoria ed assegna le borse di studio, secondo l'ordine delle graduatorie medesime.
2. Se la Giunta Comunale durante l'esame della graduatoria riscontra irregolarità, la restituisce alla Commissione per il riesame con nota motivata.
3. Divenuta definitiva la graduatoria, approvata dalla Giunta Comunale, il Sindaco ne dà comunicazione agli interessati entro 15 giorni.

Art. 12.

RICORSI.

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta Comunale all'Albo, i concorrenti possono presentare ricorso, avverso la graduatoria, al Consiglio Comunale.
2. Il ricorso dovrà fondarsi solo su motivi di legittimità.
3. Il ricorso sospende l'erogazione delle borse di studio sino alla decisione consiliare che è inappellabile.